

ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 8192 in data 19-12-2022

OGGETTO : PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, ART. 27BIS DEL D.LGS 152/2006, RECANTE VALUTAZIONE POSITIVA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, RINNOVO, AGGIORNAMENTO, E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PD 3469/2010) E ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (DGR 66/2010), VOLTURATE ALL'IMPRESA GERMANPLAST S.R.L. CON PD 1849/2017, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN DORA BALTEA, AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006, PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ISSOGNE, LOC. MURE.

Il Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 233 in data 27 marzo 2020 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la Costituzione della Repubblica italiana ed in particolare l'art. 41;

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i., riguardanti le norme sul procedimento amministrativo;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare gli articoli nn 105, 184-ter, 208 e 269;

considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'art. 178;

richiamato il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006);

richiamata la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Testo rilevante ai fini del SEE;

vista la legge regionale in materia di VIA n. 12 del 26 maggio 2009;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento all'art. 27bis della Parte Seconda, che prevede che, nel caso di procedimenti di VIA regionale, la determinazione di valutazione di impatto ambientale deve essere ricompresa nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) secondo il procedimento definito dal suddetto articolo;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 15 gennaio 2010, concernente il "rinnovo alla Lampoplast S.r.l. e contestuale integrazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto rigenerazione rifiuti plastici - punto di emissione E1, già rilasciata con D.G.R. n. 3371 del 14 ottobre 2005, e successivi trasferimenti, nello stabilimento sito in Issogne, loc. Mure, ai sensi del D.Lgs. 152/2006";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3469 in data 3 agosto 2010, concernente il "rinnovo alla società Lampoplast S.r.l. di Issogne, ai sensi dell'art. 208 della parte IV del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione all'esercizio ed alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti plastici presso l'impianto ubicato in Comune di Issogne, loc. Mure";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1849 in data 14 aprile 2017, concernente il "cambio di titolarità, a favore dell'impresa Germanplast S.r.l., dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 3469 in data 3 agosto 2010, relativa alla gestione di operazioni di recupero di rifiuti plastici presso l'impianto ubicato in Comune di Issogne, loc. Mure, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 15 gennaio 2010";

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3679 in data 19 luglio 2017, concernente la “accettazione , ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e delle DGR 3284/2006 e 1500/2013, della garanzia finanziaria presentata dall’impresa Germanplast S.r.l. per l’esercizio e la gestione delle attività di recupero di rifiuti plastici autorizzate con provvedimento dirigenziale n. 1849 in data 14 aprile 2017”;

rilevato che la naturale scadenza dell’autorizzazione al recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rinnovata con il citato PD 3469/2010, era stabilita in 10 anni a partire dal 12 agosto 2010, vale a dire fino al 12 agosto 2020;

dato atto, inoltre, che detta scadenza è stata in seguito automaticamente prorogata fino al 29 giugno 2022, a seguito dell’emanazione della normativa nazionale relativa allo stato di emergenza da COVID19, in particolare ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

rilevato che la naturale scadenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, rinnovata con la citata DGR 66/2010, era stabilita in 15 anni a partire dalla data della deliberazione stessa, vale a dire fino al 15 gennaio 2025;

richiamata l’istanza di rinnovo presentata dall’impresa Germanplast S.r.l. con nota in data 13 dicembre 2019, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 19 dicembre 2019, prot. n. 9922/TA, tendente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione delle attività di recupero rifiuti autorizzata con il citato PD 3469/2010, volturata all’impresa richiedente con il PD 1849/2017;

rilevato che detto rinnovo dell’autorizzazione all’impresa Germanplast S.r.l. è stato dichiarato assoggettato a procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/2009, con provvedimento dirigenziale n. 777 in data 19 febbraio 2021, e che pertanto il procedimento amministrativo relativo alla valutazione della sopracitata istanza (già avviato dalla struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque con nota in data 20 gennaio 2020, prot. n. 418/TA, e sospeso con richiesta di documentazione integrativa con nota in data 12 febbraio 2020, prot. n. 1157/TA) è confluito all’interno del procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;

evidenziato che l’art. 27 bis, del D.lgs 152/2006 al comma 1, prevede quanto segue: *“Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati”*;

preso atto che, in base alle suddette disposizioni normative, in data 25 novembre 2021, con nota acquisita agli atti con prot. n. 8407, la Società Germanplast s.r.l. di Ponderano ha presentato alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria l’istanza, e la relativa documentazione progettuale, relativa al progetto di rinnovo, aggiornamento, e modifica dell’autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al citato P.D. 3469/2010, finalizzata all’attivazione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27bis, parte seconda, del D.Lgs 152/2006;

rilevato che le modifiche all’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 consistono principalmente in:

- adeguamento, per quanto riguarda le operazioni di recupero su rifiuti di plastica (R13 + R3), alla nuova disciplina di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (c.d. End of Waste);
- inserimento di una nuova attività di recupero di rifiuti da carta e cartone (R13 + R3), ai sensi del D.M. 188/2020;
- inserimento dell'operazione di recupero R13 + R12 per entrambe le tipologie di rifiuto, cartaceo e plastico, tale operazione non contempla la cessazione della qualifica di rifiuto;
- aggiornamento dei codici CER autorizzati, nonché dei quantitativi massimi stoccabile e lavorabile annuo per le diverse attività di recupero;

rilevato che, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti è a tutti gli effetti un'autorizzazione unica, con il rinnovo della stessa si intende procedere, in accordo con l'impresa proponente, anche al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata con DGR 66 del 15 gennaio 2010, al fine di uniformare la scadenza della stessa a quella dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

rilevato, inoltre, che dalla documentazione progettuale allegata all'istanza emerge la presenza di uno scarico in acque superficiali (Dora Baltea) delle acque reflue industriali trattate provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali dello stabilimento, e che detto scarico deve essere autorizzato ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria (con nota prot. n. 8575, in data 2 dicembre 2021) ha avviato il procedimento in argomento con richiesta di esame preliminare della documentazione progettuale da parte dei soggetti competenti consultati (ai sensi del comma 3, dell'articolo 27bis);

dato atto che nell'ambito della suddetta fase procedimentale sono pervenuti i seguenti pareri:

- Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco: (parere acquisito agli atti in data 29 dicembre 2021, con prot. n. 9254) con il quale sono stati evidenziati adempimenti normativi;
- ARPA Valle d'Aosta: (parere acquisito agli atti in data 05 gennaio 2022, con prot. n. 60) con il quale il suddette Ente ha giudicato esaustiva la documentazione per procedere con le successive fasi valutative;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: (parere acquisito agli atti in data 13 gennaio 2022, con prot. n. 216) con il quale il Dipartimento ha richiesto documentazione integrativa;
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive: (parere acquisito agli atti in data 20 gennaio 2022, con prot. n. 449) con il quale la Struttura ha richiesto documentazione integrativa;

dato atto che, con nota trasmessa in data 24 gennaio 2022 (prot. n. 497), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso alla Società proponente le suddette richieste di integrazioni (unitamente a proprie specifiche richieste);

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 29 marzo 2022 (acquisita con nota prot. n. 2304);

dato atto che, a seguito di avviso pubblicato sul B.U.R. n. 17 in data 12 aprile 2022, è stato dato avvio alla fase di partecipazione pubblica al procedimento, con contestuale comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e territoriale chiamati ad esprimersi a vario titolo nel procedimento in corso (con nota prot. n. 2730, in data 12 aprile 2022);

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica (30 gg. successivi al 12 aprile 2022) non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

dato atto che nell'ambito della fase procedimentale istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti ambientali e territoriali (pareri riportati per esteso in Allegato 1):

- Corpo Valdostano Vigili del Fuoco:
pareri acquisiti agli atti in data 31 maggio 2022 (prot. n. 3960), e in data 8 agosto 2022 (prot. n. 5949);
- Struttura pianificazione territoriale:
parere acquisito agli atti in data 31 maggio 2022 (prot. n. 3934);
- Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022;
- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:
pareri acquisiti agli atti in data 1 giugno 2022 (con prot. n. 3991), in data 8 giugno 2022 (con prot. n. 4174), in data 9 agosto 2022 (con prot. n. 6019), in data 22 settembre 2022 (con prot. n. 7090);
- Struttura tutela qualità delle acque:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022;
parere acquisito agli atti in data 29 agosto 2022 (prot. n. 6493);
parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 9167);
- Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022;
parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (con prot. n. 9166);
- Arpa Valle d'Aosta:
parere acquisito agli atti in data 1 giugno 2022 (prot. n. 3979);
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022;
parere acquisito agli atti in data 16 agosto 2022 (con prot. n. 6199);
parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (con prot. n. 9165);
- Comune di Issogne:
parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022;

preso atto che il progetto è stato esaminato in sede di Conferenza dei servizi in data 1 giugno 2022 (proseguita in data 9 giugno 2022), le cui determinazioni sono state le seguenti:

“- preso atto dei pareri acquisiti in istruttoria,

- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale intervenuti,

- ritiene che, al fine di esprimere il parere di compatibilità ambientale sul progetto in argomento, ed il parere favorevole in merito al procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs 152/2006, la documentazione progettuale debba essere integrata alla luce delle richieste e considerazioni emerse in istruttoria, e nei pareri formulati nella presente Conferenza.”;

dato atto che, con nota trasmessa in data 14 giugno 2022 (prot. n. 4348), la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha trasmesso alla Società proponente le risultanze della suddetta Conferenza dei servizi con richieste di integrazioni e conseguente sospensione del procedimento;

dato atto che, a seguito delle suddette richieste, la Società proponente ha fatto pervenire documentazione integrativa in data 7 luglio 2022 (acquisita con nota prot. n. 5051);

dato atto che, a seguito della ricezione delle suddette integrazioni, la Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha riattivato il procedimento in data 11 luglio 2022 (con nota prot. n. 5198), informando i soggetti competenti e richiedendo l'espressione del parere definitivo da parte di coloro che avevano richiesto integrazioni in sede di Conferenza dei servizi, oltre all'espressione da parte dei vari soggetti dei titoli autorizzativi necessari;

preso atto che, sulla base della documentazione integrativa acquisita, sono stati espressi i pareri favorevoli definitivi da parte dei soggetti competenti;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto emerso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022, e dei successivi pareri favorevoli acquisiti da parte dei soggetti competenti, possano considerarsi conclusi con esito favorevole sia la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in argomento, che il rinnovo, aggiornamento, e modifica dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

ritenuto pertanto che possa essere rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art 27bis, comma 7;

DECIDE

- 1) di rilasciare il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27bis, della Parte Seconda, del d.lgs 152/2006, concernente la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale e il rinnovo, aggiornamento, e modifica all'impresa Germanplast S.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006, dell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc. Mure (Foglio 3, mappale 470) già rinnovata da ultimo con il PD n. 3469/2010 e volturata all'impresa con il PD n. 1849/2017;
- 2) di condizionare le determinazioni di cui al punto 1) al rispetto di quanto osservato dai soggetti competenti che si sono espressi in istruttoria (pareri di cui all'Allegato 1);
- 3) di stabilire che il rinnovo di cui al punto 1) è rilasciato per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile presentando apposita istanza alla Struttura regionale competente in materia di rifiuti, almeno 180 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/2006;
- 4) di aggiornare e modificare l'autorizzazione di cui al punto 1) secondo quanto descritto nella documentazione progettuale presentata dall'impresa Germanplast S.r.l., successivamente integrata e corretta in sede di conferenza dei servizi, in particolare l'autorizzazione è valida nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. presso l'impianto possono essere recuperate unicamente le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;

- b. l'impresa autorizzata deve preliminarmente notificare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti qualsiasi sottoscrizione di accordi commerciali attraverso i quali essa intende ricevere in impianto i rifiuti di cui ai codici CER 20 01 01 e 20 01 39, trattandosi di rifiuti urbani;
- c. l'impresa autorizzata deve altresì notificare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti qualsiasi conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER 07 02 99 e 19 12 12, indicando il soggetto conferitore, i quantitativi, i controlli che sono stati eseguiti in ingresso e i relativi esiti;
- d. devono essere puntualmente rispettati i criteri fondamentali per la cessazione della qualifica di rifiuto riassunti nella tabella redatta da ARPA e riportata nel parere di cui alla nota in data 13 dicembre 2022, prot. n. 15655, ns prot. n. 9165/TA, che si riporta nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- e. devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che, in relazione ai tipi e alle quantità dei rifiuti, gli stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente, e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f. ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 178 e ai sensi dell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, i materiali ottenuti dalle attività di recupero autorizzate, che rimangono nell'impianto in attesa di essere avviati a successivi utilizzi, concorrono al raggiungimento della quantità massima stoccabile autorizzata (R13);
- g. l'impresa autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. nn 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- h. i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento devono essere gestiti dall'impresa in conformità a quanto disposto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i. entro un anno dalla data del presente provvedimento, l'impresa autorizzata deve provvedere ad ottenere e notificare alla struttura regionale competente in materia di rifiuti la certificazione, da parte di un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, dell'applicazione di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 188/2020;
- j. il mancato ottenimento, il mancato rinnovo e la mancata notifica alla Regione della sussistenza o rinnovo della suddetta certificazione, comportano la sospensione, fino a regolarizzazione, dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti cartacei, in quanto essa è condizione necessaria alla produzione di carta e cartone riciclato ex art. 6 del D.M. 188/2020;
- k. devono essere rispettate tutte le prescrizioni emerse nei pareri formalizzati in sede di conferenza dei servizi e in Allegato 1 al presente provvedimento, in particolare:
 - i. devono essere rispettati gli interventi di protezione per ridurre la pericolosità e/o la vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni attesi, definiti puntualmente dal geologo incaricato dello studio di compatibilità, vale a dire:
 - 1. in corrispondenza del cancello di ingresso dovranno essere previste semplici paratie impermeabili di altezza non inferiore a 0,40 m da applicare in caso di sgombero preventivo dell'impianto dovuto ad un conclamato rischio idraulico in corso;

2. realizzare l'impianto di smaltimento delle acque piovane come da progetto; in fase precauzionale prevedere una paratia di chiusura manuale, in corrispondenza della tubazione di cacciata, nel tratto interno all'impianto Germanplast, che dovrà essere azionato in caso di sommersione del punto di scarico;
 3. i rifiuti plastici stoccati nell'area esterna verranno stoccati in balle e/o in big bag quindi non possono essere resi volatili in caso di forte vento o presi in carico da lame d'acqua. I rifiuti non saranno mai stoccati, neppure provvisoriamente, in cumuli o alla rinfusa;
 4. rifiuti di carta e cartone verranno stoccati come al punto sopra debitamente imballati e sorretti da idonei pallet di legno. I rifiuti non saranno mai stoccati, neppure provvisoriamente, in cumuli o alla rinfusa;
 5. la vasca antincendio dovrà essere completamente interrata;
- ii. devono essere integrate nel documento di sicurezza interno le misure previste dal geologo al fine del contenimento della vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni di esondazione attesi;
 - iii. deve essere integrato lo studio di compatibilità rispetto alle attività di recupero previste per carta e cartone, e rispetto alla realizzazione delle vasche per il sistema antincendio;
- l. prima dell'avvio delle operazioni di recupero, l'impresa autorizzata con il presente provvedimento deve dare comunicazione scritta alla struttura regionale competente in materia di rifiuti in merito all'avvenuta realizzazione degli interventi di protezione per ridurre la pericolosità e/o la vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni attesi, definiti puntualmente dal geologo incaricato dello studio di compatibilità e riportati al punto precedente;
 - m. in fase di esercizio l'impianto deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
 - n. devono essere rispettate le condizioni di lavorazione e di stoccaggio indicate nella documentazione progettuale allegata all'istanza, come integrate e corrette in sede di conferenza dei servizi, in particolare deve essere rispettata l'organizzazione dell'impianto come da planimetria all'Allegato 3 al presente provvedimento;
 - o. prima dell'avvio delle operazioni di recupero come autorizzate nel presente provvedimento, l'impresa deve provvedere a presentare la garanzia finanziaria di cui al comma 11, lettera g), dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., calcolata e redatta conformemente a quanto previsto dalle D.G.R. 3284/2006 e 1500/2013. L'importo della garanzia è così calcolato, in funzione delle attività di recupero principali autorizzate:

R3 rif. non peric. → pot. annua (t/a) x 10 (€/t) = 9.500 x 10 = 95.000 €

R12 rif. non peric. → pot. annua (t/a) x 10 (€/t) = 500 x 10 = 5.000 € → minimo = 50.000 €

Per un totale di **145.000 €**.

La durata della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla scadenza dell'autorizzazione rinnovata con il presente provvedimento, oltre ad ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato A alla DGR 3284/2006;

L'istanza di accettazione delle garanzie dovrà pervenire a mezzo PEC allegando l'originale della polizza, firmata digitalmente, e la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo attraverso la piattaforma PagoPA.

- 5) di rinnovare all'impresa Germanplast S.r.l. l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, presso l'impianto sito in Comune di Issogne, loc.

Mure (Foglio 3, mappale 470) già rinnovata da ultimo con la DGR n. 66/2010 e volturata all'impresa con il PD n. 1849/2017;

- 6) di stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 5) è rilasciato per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni già previste dalla DGR 66/2010, così come integrate e aggiornate da ARPA nel parere espresso in data 1 giugno 2022, prot. n. 6819, ns prot. n 3979/TA, così come integrato in data 16 agosto 2022, prot. n. 10194, ns prot. n. 6199/TA, entrambi in Allegato 1 al presente provvedimento;
- 7) di autorizzare all'impresa Germanplast S.r.l. lo scarico in Dora Baltea (in corrispondenza del Foglio 4, in prossimità del mappale 610, coordinate UTM ED50 x: 396898,97 y: 5058915,95) di acque reflue industriali trattate, provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali dello stabilimento in oggetto, sito in Comune di Issogne, loc. Mure, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. 59/1982;
- 8) di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 7) è rilasciata per un periodo di dieci anni a partire dalla data del presente provvedimento, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni formulate dalla struttura Tutela qualità delle acque nel parere di cui alla nota in data 29 agosto 2022, prot. n. 6493/TA, rettificato con nota in data 13 dicembre 2022, prot. n. 9167/TA, entrambe in Allegato 1 al presente provvedimento;
- 9) di stabilire che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni di cui al presente atto determina la sospensione, previa diffida, e l'eventuale successiva revoca della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché la conseguente applicazioni delle sanzioni previste dal Titolo VI, Capo I, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11) di stabilire che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12) di notificare il presente provvedimento all'impresa interessata, al Comune di Issogne, al Comando del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai servizi competenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- 13) di evidenziare che gli allegati 1, 2, 3, al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
- 14) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 15) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale e nella pagina a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(pareri acquisiti da parte dei soggetti competenti)

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco

- parere acquisito agli atti in data 31 maggio 2022 (prot. n. 3960):

“Con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività relativa all’attività in oggetto, assunta al prot. n. 2213/VF del 29/03/2022 ed in seguito perfezionata con successive note prot. n. 2529/VF del 11/04/2022 e prot. n. 2591/VF del 13/04/2022, a seguito della visita tecnica svolta ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 da personale di questo Comando in data 18/05/2022, presso la sede della stessa attività, finalizzata ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio e l’esistenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, è stato rilevato quanto di seguito elencato:

1. L'impianto di produzione e lavorazione materie plastiche si presenta in fase di assemblaggio, con i vari macchinari che compongono l'impianto ancora disconnessi;

2. Il deposito di materiale plastico non risulta ancora costituito, ad eccezione di alcuni sacchi di polietilene in granuli stipati all'interno del fabbricato.

Inoltre, dalla verifica della documentazione tecnica allegata alla segnalazione certificata di inizio attività sopra citata e alle precedenti richieste di rilascio CPI, si rileva quanto segue:

3. Le dichiarazioni CE di conformità delle singole macchine, prodotte con nota prot. 7233/VF del 10/03/2009 ad integrazione del sopralluogo svolto in data 16/06/2008, devono essere ancora completate con la certificazione dell’insieme dell’impianto, una volta lo stesso messo in servizio ed esperite le verifiche di collaudo e corretto funzionamento;

4. Ai fini di quanto riportato al punto 3.10 del D.M. 10/03/1998, il piano di emergenza interno non appare sufficientemente dettagliato in merito alle procedure di sorveglianza e di verifica della fruibilità delle porte ubicate in corrispondenza delle uscite di sicurezza verso l’esterno.

*Le espresse difformità, atteso che l’attività di lavorazione e deposito di materiale plastico non risulta ancora costituita, non sono riconosciute pregiudizievoli in termini di tutela della pubblica e privata incolumità nell’attuale fase di messa a punto dell’impianto. Tuttavia, per quanto sopra, **il titolare dell’attività è tenuto a provvedere, prima della messa in esercizio dell’attività a quanto di seguito prescritto:***

- Rispetto a quanto rilevato al precedente punto 3, produrre le certificazioni dell’impianto nella sua interezza, ivi comprese le dichiarazioni CE di conformità, una volta esperite le verifiche di collaudo e di corretto funzionamento, così come previsto dall’allegato

- Rispetto a quanto rilevato al precedente punto 4, integrare il piano di emergenza interno secondo i criteri di cui al punto 3.10 dell’allegato III al D.M. 10/03/1998.

Dell’avvenuta esecuzione delle prescrizioni impartite con la presente nota dovrà essere fornita tempestiva comunicazione scritta a questo Comando, al Signor Sindaco del comune di Issogne e alle Autorità in indirizzo entro il termine sopra indicato. In difetto di adozione delle prescrizioni impartite entro il suddetto termine, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/90, l’attività si intende priva di titolo autorizzatorio ai fini antincendio.

La presente viene inoltrata anche ai fini dell’espressione del parere di competenza nell’ambito della conferenza di servizi ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. finalizzata all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, di cui alla nota prot. n. 2730/AMB del 12/04/2022 e convocata per il giorno

01/06/2022 in modalità telematica alle ore 09:00, precisando che tale determinazione, **subordinata alle suddette prescrizioni**, è riferita alla configurazione rappresentata nella documentazione prodotta in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività sopra citata.”;

- parere acquisito agli atti in data 8 agosto 2022 (prot. n. 5949):

“Con riferimento alla nota prot. n. 5051/VIAVAS del 07/07/2022, da un esame della documentazione integrativa in consultazione sul sito web di codesta Struttura relativa alla procedura in oggetto, si riscontra la presentazione del piano di emergenza interno integrato in conformità a quanto richiesto con nota prot. n. 3871/VF del 31/05/2022.

Si specifica tuttavia che le dichiarazioni CE di conformità delle singole macchine, prodotte con nota prot. 7233/VF del 10/03/2009 ad integrazione del sopralluogo svolto in data 16/06/2008, devono essere ancora completate con la certificazione dell'insieme dell'impianto, una volta lo stesso messo in servizio ed esperite le verifiche di collaudo e corretto funzionamento. Per tale aspetto, nel confermare quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 3871/VF del 31/05/2022, **il titolare dell'attività è tenuto a provvedere, prima della messa in esercizio dell'attività, alla presentazione delle certificazioni sopra richiamate**, intendendo le stesse integrative della documentazione tecnica a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività assunta al prot. n. 2213/VF del 29/03/2022 ed in seguito perfezionata con successive note prot. n. 2529/VF del 11/04/2022 e prot. n. 2591/VF del 13/04/2022.

Si ricorda infine che dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nella presente nota dovrà essere fornita tempestiva comunicazione, oltre che allo scrivente Comando, anche al Signor Sindaco del comune di Issogne e alle Autorità in indirizzo e che in difetto di adozione delle suddette prescrizioni, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L. 241/90, l'attività si intende priva di titolo autorizzatorio ai fini antincendio.”;

Struttura pianificazione territoriale

- parere acquisito agli atti in data 31 maggio 2022 (prot. n. 3934):

“Con riferimento all'intervento in oggetto, sottoposto a procedimento di VIA, per quanto di competenza, esaminata la documentazione presente nel sito internet istituzionale, si rileva che lo stesso, ricadendo nella sottozona Da01* destinata alle attività produttive industriali, risulta ammissibile e non si evidenziano motivi ostativi alla favorevole conclusione del procedimento.”;

Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022 da parte del funzionario intervenuto:

“In merito agli aspetti di competenza della Struttura relativamente alla valutazione sulle “emissioni in atmosfera”, **conferma le indicazioni presenti nel parere formulato da ARPA VdA in merito alle specifiche prescrizioni** (valori limite di emissione; frequenza autocontrollo, metodi di misura) relative al punto di emissione E1, ed alle prescrizioni generali; concorda inoltre con l'indicazione progettuale relativa al tempo previsto per le messa a regime dell'impianto.”;

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio:

- parere acquisito agli atti in data 1 giugno 2022 (prot. n. 3991):

“In merito alla presente istanza sottoposta a procedimento autorizzatorio unico regionale si evidenzia che rispetto alle richieste integrative precedentemente formulate la documentazione è stata correttamente integrata.

L'impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti, per il quale è richiesto il rinnovo ricade in un'area vincolata a bassa pericolosità per frane (F3), individuata sulla cartografia degli ambiti inedificabili di cui all'art. 35 della l.r. 11/1998. Risulta altresì vincolata in area a bassa pericolosità per inondazione (fascia C), individuata sulla cartografia degli ambiti inedificabili di cui all'art. 36 della l.r. 11/1998, nel campo di allagamento della Dora Baltea per un tempo di ritorno di 500 anni e sul conoide del torrente Chalamy. Tale impianto interessa i terreni censiti al foglio 3, mappale n. 470 (sottozona di PRG Da01).

In base alla vigente disciplina d'uso, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, in fascia C e in fascia F3 sono consentiti gli interventi di potenziamento, di adeguamento e di nuova costruzione di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, quali depositi temporanei, discariche e aree di conferimento dei rifiuti, comprese le infrastrutture di accesso e quelle necessarie al loro funzionamento, ove non altrimenti localizzabili, purché corredati di apposito studio di compatibilità delle opere con le condizioni di dissesto esistente.

Alla richiesta in oggetto risulta allegato lo studio di compatibilità delle opere con i fenomeni di dissesto attesi, a firma del geologo Alex Chabod.

Il geologo ha verificato puntualmente le informazioni territoriali disponibili per il settore sede dell'impianto oggetto di richiesta.

In relazione alle dinamiche di esondazione relative alla Dora Baltea, il geologo ha verificato le quote dell'area di insediamento dell'attività rispetto alle quote delle piene di riferimento con tempi di ritorno di 20, 200 e 500 anni. Rispetto alle predette quote, l'area di lavorazione, l'impianto e i cumuli di materiale sono posti ad una quota superiore rispetto alla piena di riferimento con tempo di ritorno di 200 anni, interpolata prevedendo la presenza di una lama d'acqua di 1,47 m sulla strada comunale. Rispetto ai vincoli di cui alla dGR 2939/2008, sulla base della documentazione tecnica e dello studio di compatibilità predisposti, l'intervento risulta assentibile e compatibile, a condizione di attuare gli idonei interventi di protezione individuati dal geologo e di integrare i relativi documenti di gestione dei rischi.

L'impianto non evidenzia caratteristiche contrastanti con i contenuti delle norme di attuazione del PAI né con la relativa direttiva per la riduzione del rischio idraulico prevista per gli impianti e le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali del Fiume Po.

Rispetto alla distanza dei corsi d'acqua, l'impianto rispetta i 10 metri dalla sponda della Dora Baltea, previsti dall'art. 41 della l.r. 11/1998 e rispetta le indicazioni delle norme di attuazione del PTA, di cui all'art. 43 delle stesse.

In merito alla tubazione di scarico delle acque di prima pioggia, interferenti con la suddetta sponda, si evidenzia che sono state previste specifiche misure di contenimento dei fenomeni di rigurgito dello stesso. In ogni caso, in relazione all'applicazione dell'art. 41 della l.r. 11/1998, lo scarico previsto utilizzerà una tubazione esistente, quindi non modifica le attuali modalità di accesso alla sponda e non ne impedisce la corretta manutenzione. Pertanto lo scrivente Dipartimento autorizza, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, la realizzazione delle opere in oggetto ad una distanza inferiore ai 10 metri dalla sponda destra della Dora Baltea. L'occupazione delle aree demaniali determinata dalla tubazione di scarico dell'impianto di raccolta delle acque di prima pioggia risulta autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 978 del 9 agosto 2021.

In merito all'utilizzo delle risorse idriche, dalla relazione tecnica emerge un forte impegno a limitare per quanto tecnicamente possibile eccessivi prelievi dalla rete acquedottistica comunale, considerando comunque che tali esigenze sono già soddisfatte dalle autorizzazioni in essere.

*In conclusione lo scrivente Dipartimento, per gli aspetti di competenza citati in premessa, non evidenzia motivi ostativi alla richiesta in oggetto, **a condizione di:***

- **rispettare gli interventi di protezione per ridurre la pericolosità e/o la vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni attesi definiti puntualmente dal geologo incaricato dello studio di compatibilità;**
- **integrare nel documento di sicurezza interno le misure previste dal geologo al fine del contenimento della vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni di esondazione attesi;**
- **integrare lo studio di compatibilità rispetto alle attività di recupero previste per carta e cartone e rispetto alla realizzazione delle vasche per il sistema di antincendio.**

A livello puramente indicativo e non prescrittivo, nonché di completezza delle valutazioni condotte, si chiede di allegare una tabella attestante l'idoneità del sito rispetto ai criteri definiti dal piano regionale dei rifiuti recentemente aggiornato ed approvato.”;

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022 da parte del funzionario intervenuto:

“Illustra il parere già espresso e indicato per esteso in premessa.”;

- parere acquisito agli atti in data 8 giugno 2022 (prot. n. 4174):

“In riferimento alla seconda convocazione della conferenza dei servizi, formulata da codesta Struttura con la nota prot. n. 2730 del 12/04/2022 (ns. rif. prot. n. 4115/DDS del 12/04/2022), per giovedì 9 giugno 2022, non potendo partecipare, si riportano alcune considerazioni a completezza del parere già espresso con la nota prot. n. 6180/DDS del 01/06/2022 e in merito alle questioni relative alla concessione in essere di utilizzo del pozzo a fini antincendio emerse in sede di prima conferenza dei servizi.

Si precisa che la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo ubicato sul terreno censito al foglio n. 3, mappale 470, del N.C.T. del comune di Issogne, nella misura di moduli massimi 0,00278 (pari a 0,278 l/s) e medi annui 0,00152 (pari a 0,152 l/s) per un volume medio annuo di prelievo pari a 900 m³ ad uso antincendio, è stata assentita alla società LAMPOGAS s.r.l. con decreto del Presidente della regione n. 252 in data 23 aprile 2018.

Successivamente, con decreto del Presidente della Regione n. 42 in data 10 febbraio 2020, è stato riconosciuto, quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua di cui sopra, la società GERMANPLAST s.r.l., con sede in Ponderano (BI).

Un'eventuale richiesta di incrementare di circa 183 mc le portate edotte, per un volume medio annuo totale pari a 1083 m³, appare tecnicamente ammissibile, previa verifica dell'efficienza del pozzo in oggetto. L'utilizzo di tali acque a scopo industriale, tuttavia, si configura quale variante sostanziale alla concessione già assentita, pertanto la società GERMANPLAST s.r.l. dovrà presentare all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione apposita istanza di variante alla suddetta concessione.”;

- parere acquisito agli atti in data 9 agosto 2022 (prot. n. 6019):

“In riferimento alla riattivazione del procedimento e alla richiesta di pareri/autorizzazioni, formulata da codesta Struttura con la nota prot. n. 5198 del 11/07/2022 (ns. rif. prot. n. 7673/DDS del 12/07/2022), si ricorda che lo scrivente Dipartimento si è espresso nel merito con le precedenti note prot. n.309/DDS del 13/01/2022, 6180/DDS del 01/06/2022 e n. 6509/DDS del 08/06/2022.

In merito alla concessione di derivazione d'acqua dal pozzo si richiama quanto già indicato con specifica nota prot. n. 6509/DDS del 08/06/2022:

“Si precisa che la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo ubicato sul terreno censito al foglio n. 3, mappale 470, del N.C.T. del comune di Issogne, nella misura di moduli massimi 0,00278 (pari a 0,278 l/s) e medi annui 0,00152 (pari a 0,152 l/s) per un volume medio annuo di prelievo pari a 900 m³ ad uso antincendio, è stata assentita alla società LAMPOGAS s.r.l. con decreto del Presidente della regione n. 252 in data 23 aprile 2018. Successivamente, con decreto del Presidente della Regione n. 42 in data 10 febbraio 2020, è stato riconosciuto, quale nuovo

soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua di cui sopra, la società GERMANPLAST s.r.l., con sede in Ponderano (BI).

Un'eventuale richiesta di incrementare di circa 183 mc le portate edotte, per un volume medio annuo totale pari a 1083 m³, appare tecnicamente ammissibile, previa verifica dell'efficienza del pozzo in oggetto. L'utilizzo di tali acque a scopo industriale, tuttavia, si configura quale variante sostanziale alla concessione già assentita, pertanto la società GERMANPLAST s.r.l. dovrà presentare all'Ufficio gestione demanio idrico della Regione apposita istanza di variante alla suddetta concessione.”

Si evidenzia che la nota prot. n. 6180/DDS del 01/06/2022 concludeva:

“..... lo scrivente Dipartimento, per gli aspetti di competenza citati in premessa, non evidenzia motivi ostativi alla richiesta in oggetto, a condizione di:

- rispettare gli interventi di protezione per ridurre la pericolosità e/o la vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni attesi definiti puntualmente dal geologo incaricato dello studio di compatibilità;

- integrare nel documento di sicurezza interno le misure previste dal geologo al fine del contenimento della vulnerabilità del sito rispetto ai fenomeni di esondazione attesi;

- integrare lo studio di compatibilità rispetto alle attività di recupero previste per carta e cartone e rispetto alla realizzazione delle vasche per il sistema di antincendio.”

A tal proposito si segnala che nella documentazione allegata alla riattivazione del procedimento in oggetto non risulta allegato lo studio di compatibilità aggiornato secondo le richieste sopra riportate.

Inoltre, in merito alla richiesta di aggiornamento del documento di sicurezza interno formulato con la nota prot. n. 6180/DDS del 01/06/2022, si osserva che le indicazioni riportate a p. 21 e a p. 31 del predetto documento devono fare riferimento specifico anche ai contenuti del paragrafo 6 dello studio di compatibilità – Piano regionale di gestione del rischio idraulico sul tratto fluviale della Dora Baltea e del paragrafo 10 – Definizione degli interventi di protezione adottati per ridurre la pericolosità del fenomeno, e/o la vulnerabilità dell'opera e la valutazione della loro efficacia ed efficienza rispetto al fenomeno di dissesto ipotizzato, in merito alle procedure da attivare in relazione ai bollettini/avvisi di allertamento regionale per rischio idraulico emessi dal Centro funzionale regionale.”;

- parere acquisito agli atti in data 22 settembre 2022 (prot. n. 7090):

“In riferimento all'ultima richiesta di parere formulata da codesta Struttura con la nota prot. n. 6953 del 16/09/2022 (ns. rif. prot. n. 9628/DDS del 16/09/2022) e alle ultime versioni dello studio di compatibilità e del piano di emergenza, lo scrivente Dipartimento non evidenzia motivi ostativi all'istanza di VIA e al progetto di esercizio e gestione dell'impianto di recupero rifiuti in questione, **nel rispetto delle misure di protezione identificate nello studio di compatibilità e delle corrette attivazioni in merito all'attuazione del piano di protezione civile comunale, del piano regionale di gestione del rischio idraulico sul tratto della Dora Baltea e dei bollettini/avvisi di allertamento regionale per rischio idraulico emessi dal Centro funzionale regionale.**”;

Struttura tutela qualità delle acque:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022 da parte del funzionario e del dirigente intervenuti:

“Condivide la necessità di acquisire approfondimenti e documentazione integrativa indicata nel parere di ARPA VdA in merito alla configurazione della rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento e di quelle che dilavano i piazzali e le aree esterne utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti e materiali e per la circolazione dei mezzi (queste ultime

convogliate all'impianto di trattamento con successivo scarico in Dora Baltea). Tale scarico sarà oggetto di specifica autorizzazione rilasciata dalla Struttura.

A tale proposito, risulta necessario che la relazione "Scarichi idrici e approvvigionamenti" sia integrata indicando chiaramente il valore di portata massima prevista al suddetto scarico e con le caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

Chiede conferma, inoltre, del fatto che le acque domestiche vengano convogliate in pubblica fognatura, così come lo scarico delle acque utilizzate per il ciclo produttivo. In merito a quest'ultimo, ricorda che se esistente uno scarico di tali acque, lo stesso dovrà essere autorizzato dal Comune o dall'Autorità di Sub-ATO competente, anche se trattasi di uno scarico occasionale.

Chiede di valutare la possibilità di recepire le indicazioni di cui all'articolo 98 del d.lgs. 152/2006 e dell'allegato C delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque in merito alle soluzioni che privilegiano il reimpiego delle acque meteoriche di prima pioggia nelle proprie attività.";

- parere acquisito agli atti in data 29 agosto 2022 (prot. n. 6493):

"Con riferimento alla nota di codesta Struttura dell'11 luglio 2022, prot. n. 5198, relativa all'oggetto, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Società interessata a seguito della Conferenza dei Servizi sincrona telematica del 1° e 9 giugno 2022, con la presente si esprime, per quanto di competenza della scrivente Struttura, parere favorevole alla conclusione positiva del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

Considerato che contestualmente al procedimento di VIA è in corso il procedimento per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27 bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, e che l'attività svolta presso lo stabilimento della Società Germanplast s.r.l. ubicato in Comune di Issogne, località Mure n. 22, darà origine ad uno scarico di acque reflue industriali provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali dello stabilimento stesso, esaminata la documentazione presentata dalla Società interessata, le citate integrazioni e alla luce di quanto emerso e discusso nel corso della Conferenza dei Servizi, **si ritiene di autorizzare**, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 59/1982, il suddetto scarico in Dora Baltea (in corrispondenza del foglio n. 4 in prossimità del mappale n. 610; coordinate UTM ED50: x: 396898,97 – y: 5058915,95) delle acque reflue trattate industriali provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali dello stabilimento (ubicato sul foglio n. 3 – mappale n. 470), **con le prescrizioni di seguito riportate:**

- a) il sistema di raccolta, trattamento, controllo e scarico delle acque reflue industriali dovrà essere realizzato come riportato nella planimetria trasmessa dalla Società interessata in data 12 agosto 2022, a completamento delle integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi;
- b) dovrà essere comunicata alla scrivente Struttura la messa in esercizio dell'impianto di trattamento dei reflui, e la conseguente attivazione dello scarico, entro 30 giorni dall'avvio dello stesso;
- c) la qualità dello scarico dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006;
- d) la quantità di refluo scaricato non dovrà essere superiore a 20 litri/secondo;
- e) lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per le necessarie manutenzioni e per le ispezioni ed il campionamento da parte degli organi di controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 101, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Il pozzetto di campionamento e controllo dovrà essere realizzato in modo tale da consentire il campionamento e il controllo della portata delle sole acque provenienti dall'impianto di trattamento, senza che vi sia miscelazione o diluizione con altre acque provenienti dallo stabilimento;
- f) dovranno essere effettuati gli autocontrolli periodici sulla qualità dello scarico indicati nella tabella seguente; le analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio che operi in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e che utilizzi le metodiche

analitiche previste dalla normativa vigente (punto 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006):

Tipologia produttiva		Acque meteoriche di dilavamento
Frequenza autocontrolli		annuale
Analiti minimi richiesti	u.m.	campione medio prelevato nell'arco di 3 ore
pH		x
Temperatura	°C	
solidi sospesi totali	mg/l	x
BOD5	mg/l	
COD	mg/l	x
Alluminio	mg/l	
Arsenico	mg/l	
Bario	mg/l	
Boro	mg/l	
Cadmio	mg/l	
Cromo totale	mg/l	
Cromo VI	mg/l	
Ferro	mg/l	
Manganese	mg/l	
Mercurio	mg/l	
Nichel	mg/l	
Piombo	mg/l	
Rame	mg/l	
Selenio	mg/l	
Stagno	mg/l	
Zinco	mg/l	
Cianuri totali	mg/l	

Cloro attivo libero	mg/l	
Solfuri (S)	mg/l	
Solfiti (SO ₂)	mg/l	
Solfati (SO ₃)	mg/l	
Cloruri	mg/l	
Fluoruri	mg/l	
Fosforo totale (P)	mg/l	
Azoto ammoniacale (NH ₃)	mg/l	
Azoto nitroso	mg/l	
Azoto nitrico	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	
Idrocarburi totali	mg/l	x
Fenoli	mg/l	
Aldeidi	mg/l	
Solventi organici aromatici	mg/l	
Solventi organici azotati	mg/l	
Solventi clorurati	mg/l	
Tensioattivi totali	mg/l	
Pesticidi fosforati	mg/l	
Pesticidi totali	mg/l	
Escherichia coli	UFC/100ml	

g) entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa alla Struttura tutela qualità delle acque e all'A.R.P.A. Valle d'Aosta una relazione, riferita al precedente anno di esercizio dell'attività, contenente le precauzioni adottate per mantenere in efficienza l'impianto di trattamento delle acque reflue, la segnalazione di eventuali anomalie nella gestione dello stabilimento che possano aver determinato un peggioramento della qualità dello scarico finale, il riepilogo del numero e della tipologia degli autocontrolli effettuati sulla qualità dello scarico. Alla relazione dovranno essere allegati le copie delle analisi di autocontrollo effettuate allo scarico, di cui al precedente punto f);

h) ogni modificazione alla qualità e alla quantità di refluo scaricato, nonché di ogni altro elemento che possa risultare significativo ai fini del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, oltreché di quanto contenuto nell'autorizzazione allo scarico, dovrà essere preventivamente autorizzato;

i) il mancato rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione allo scarico comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché l'eventuale successiva revoca dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione allo scarico sarà pari a 15 anni dalla data del provvedimento autorizzativo unico, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 59/2013 che disciplina l'Autorizzazione Unica Ambientale, sostituito, nel caso in questione, dal PAUR.

Con l'occasione, si chiede a codesta Struttura di notificare il rilascio del PAUR, poiché comprensivo dell'autorizzazione allo scarico di cui sopra, oltreché all'impresa interessata, anche al Sindaco del Comune di Issogne, all'Autorità di Sub-ATO Evançon per il Servizio Idrico Integrato, al BIM – Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta, al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, all'Ufficio vigilanza ambientale, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, al Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, alla Stazione Forestale territorialmente competente e al SUEL della Valle d'Aosta.”;

- parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 9166):

“Con riferimento alla nota della scrivente Struttura in data 29 agosto 2022, prot. n. 6493/TA, relativa all'oggetto, a seguito di un confronto con l'Ufficio gestione rifiuti e bonifica siti contaminati in merito alla durata dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata con la nota sopracitata, con la presente si rettifica la durata dell'autorizzazione stessa che sarà pari a dieci anni, e non quindici come precedentemente indicato, in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del d.lgs. 152/2006 in merito alla durata dell'autorizzazione unica per gli impianti di recupero rifiuti che sarà rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.”;

Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche ed attività estrattive:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022 da parte del funzionario intervenuto:

“Ai fini dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento esprime nel complesso parere favorevole alla documentazione in esame.

Per ciò che attiene all'autorizzazione al rinnovo e modifica dell'attività di trattamento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, concorda con quanto indicato nel parere espresso da ARPA Valle d'Aosta, circa l'esigenza che la documentazione progettuale sia integrata ed approfondita negli aspetti già evidenziati dal suddetto Ente.

Inoltre, ritiene necessario che la documentazione espliciti maggiormente i seguenti aspetti:

- in riferimento alla tabella presente a pag. 19 della relazione (applicazione disciplina End of Waste) relativa alla Tabella “codici EER e quantità per attività R3/R12/R13”, preso atto che l'attività principale è costituita dal recupero rifiuti R13 + R3, occorre distinguere in modo più esplicito le altre attività secondarie richieste dall'impresa, consistenti in: R13 + R12 (azioni preliminari che non comportano la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale trattato, finalizzate al successivo avvio del rifiuto semilavorato in altro sito) e R13 (ossia la sola messa in riserva, senza altra lavorazione del rifiuto, finalizzata al successivo avvio a recupero in altro sito); occorre quindi indicare in modo distinto e chiaro le quantità annue trattabili e max. stoccabili per le tre differenti linee di azione.

La suddetta divisione (con evidenziati specifici quantitativi diversificati) risulta necessaria anche ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie.

Si richiede inoltre di avere un riscontro in merito alla domanda effettuata dalla Società alla Prefettura di Aosta circa l'iscrizione della medesima alla “white list antimafia” per la categoria “i-quater”.

Per quanto riguarda l'ottenimento da parte della Società della certificazione di qualità “ISO 9001”, fa presente che, previa concertazione con la medesima, nel provvedimento autorizzativo sarà prescritta una tempistica massima per l'ottenimento della stessa, ipotizzabile in un anno a partire dall'accettazione delle garanzie finanziarie presentate dall'Impresa per la gestione delle

attività autorizzate, vale a dire da quando l'impresa ha titolo ad iniziare la gestione dei rifiuti come da autorizzazione.”;

- parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 9166):

“Con riferimento al procedimento amministrativo in oggetto, richiamate le risultanze delle precedenti conferenze dei servizi e dei pareri in esse espressi dalle strutture partecipanti, preso atto della documentazione integrativa presentata dall'impresa Germanplast e a seguito degli ulteriori confronti diretti avuti con l'impresa e i consulenti della stessa (ultimo in data 7 dicembre 2022), con la presente si esprime parere finale favorevole all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e si ribadisce il parere positivo già espresso in merito alla valutazione di impatto ambientale. Le prescrizioni operative di dettaglio, già discusse in conferenza dei servizi, saranno formulate direttamente nel provvedimento autorizzatorio conclusivo. Si ricorda infine che, secondo quanto emerso nei lavori della conferenza dei servizi, l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ricomprenderà:

- rinnovo, con aggiornamento e modifica, dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla lavorazione dei rifiuti ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

- autorizzazione allo scarico in Dora Baltea delle acque reflue industriali trattate provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali dell'impianto ex art. 105, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.”;

Arpa Valle d'Aosta:

- parere acquisito agli atti in data 1 giugno 2022 (prot. n. 3979):

1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 2730 del 12/04/2022 (prot. ARPA n. 4466 del 12/04/2022).

2. Osservazioni relative alla documentazione del progetto

2.1 Descrizione del ciclo produttivo e dei relativi componenti

La ditta Germanplast s.r.l. ha richiesto la riattivazione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento produttivo sito in località Mure n. 22, nel Comune di Issogne. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera l'azienda risultava già in possesso di una autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06, la DGR n. 66 del 15/01/2010, per le emissioni provenienti dall'impianto di densificazione ed estrusione di materiale plastico (punto di emissione E1).

Il processo produttivo consiste nello stoccaggio e nel trattamento di materie plastiche e carta di scarto per la produzione di semilavorati da destinare alla vendita ad aziende esterne per la fabbricazione di manufatti oppure per ottenere frazioni di rifiuti selezionati costituiti dalla medesima tipologia merceologica (vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, ecc.) qualitativamente migliori, da avviare a recupero interno o ad impianti terzi autorizzati. Per ottimizzare il recupero, la società prevede di effettuare anche operazioni di miscelazione di frazioni plastiche per ottenere una qualità più elevata.

Il funzionamento degli impianti è di tipo discontinuo, ed i turni di lavoro sono previsti per 11 ore/giorno (dalle 08:00 alle 19:00), 6 giorni/settimana (dal lunedì al sabato) e 52 settimane/anno.

La materia prima in ingresso risulta costituita da materie plastiche e da carta, compresse in balle, derivanti da rifiuti provenienti da scarti di attività industriali nonché da centri di raccolta e selezione. I rifiuti non provengono mai, viceversa, dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

I polimeri trattati nel processo, come indicato dall'Azienda, sono il polietilene a bassa densità (LDPE), il polietilene ad alta densità (HDPE) ed il polipropilene (PP).

I materiali risultati conformi in ingresso vengono stoccati nell'area esterna di messa in riserva rifiuti, posizionata nel lato meridionale del piazzale esterno all'interno di cassoni scarrabili in balle legate o in altri contenitori metallici e in sacconi/big-bags, oppure in quella interna di sosta temporanea che precede l'avvio a lavorazione.

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in entrata ritenuti "non conformi" o "in attesa di referti analitici" per la valutazione di conformità sarà predisposto in una zona ben definita, delimitata e segnalata all'interno del piazzale.

La quantità annua trattabile è pari a 10000 ton/anno mentre la quantità massima stoccabile è pari a 2000 m³/anno.

Le balle di materiale plastico vengono prelevate dalla zona di stoccaggio con un carrello elevatore ed avviate mediante un nastro trasportatore ad una cesoia automatica per il sezionamento in porzioni più piccole e successivamente introdotte in un mulino trituratore. La potenzialità di lavoro del mulino è pari a 4,5 ton/h.

Il materiale in uscita, di pezzatura media compresa tra 3 e 5 cm, viene avviato mediante trasporto pneumatico ad una vasca di decantazione contenente acqua, in cui i polimeri, che galleggiano (LDPE, HDPE, PP, ecc), vengono separati gravimetricamente dagli altri materiali più pesanti (carta, cartone, metalli, tessuto, ecc.) che vengono inviati direttamente allo smaltimento finale in qualità di rifiuto di lavorazione. Il materiale semilavorato polimerico così separato viene inviato al lavaggio con acqua tramite apposita attrezzatura automatica (macchina lavatrice) e alla successiva fase di centrifuga e allo strizzatore a vite che provvede ad eliminare parzialmente l'acqua superficiale in eccesso. L'ultima fase di questo trattamento prevede l'asciugatura del materiale, azione propedeutica alle successive fasi di lavorazione.

A questo punto il materiale risulta omogeneo per caratteristiche chimico-fisiche (polipropilene e polietilene) ma non omogeneo per forma e colore. Il materiale viene pertanto inviato ai trattamenti successivi che prevedono operazioni tramite densificatore/agglomeratore e/o estrusore, come di seguito specificato.

Per la densificazione si ricorre ad un densificatore, ovvero a un'apparecchiatura che provvede alla riduzione della massa volumica del materiale plastico in entrata, proveniente dalle fasi di pretrattamento, portando la densità da circa 0,1 ton/m³ in ingresso a circa 0,45 ton/m³ in uscita dal densificatore. Tale impianto è costituito da una colonna all'interno della quale è presente un sistema di lame rotanti azionate da un motore. All'interno del densificatore il materiale plastico viene frantumato e riscaldato per effetto di attrito. Al raggiungimento della temperatura di rammollimento di 150/160 °C, il materiale viene raffreddato repentinamente mediante un getto d'acqua, e successivamente viene ripresa la lavorazione del materiale per effetto delle lame rotanti. L'agglomerato plastico così ottenuto può essere destinato al confezionamento finale e alla vendita oppure può essere avviato ad una successiva fase di estrusione.

Secondo le informazioni già in possesso della scrivente Agenzia, il periodo di avviamento dell'impianto, prima del raggiungimento delle normali condizioni di funzionamento, è pari a 30 minuti. Il periodo di arresto dell'impianto, compreso tra l'istante di interruzione dell'esercizio fino alla cessazione delle emissioni in atmosfera, è pari a 15 minuti.

Nel processo di estrusione, Il materiale in ingresso all'impianto di estrusione è costituito dall'agglomerato di materiale plastico proveniente dalla densificazione.

L'impianto è costituito da un gruppo motore/riduttore che muove un cilindro forato all'interno del quale sono presenti resistenze elettriche che generano calore e viti senza fine per l'avanzamento del materiale. L'agglomerato plastico viene riscaldato alla temperatura di fusione pari a circa 170/190°C ed estruso in granuli mediante le viti senza fine attraverso il cilindro forato.

Il prodotto finale, costituito da granuli lenticolari di materiale plastico omogeneo del diametro di 3 mm e spessore di 2 mm, è destinato al confezionamento finale ed alla vendita.

Durante la fase di estrusione è possibile l'aggiunta di particolari agenti componenti detti "coadiuvanti" con i quali viene incrementata la fluidità, il colore finale, il peso specifico e la stabilità termica dei particolari plastici.

Secondo le informazioni già in possesso della scrivente Agenzia, l'impianto, all'avviamento, necessita di un periodo di preriscaldamento a vuoto della durata di circa 3 ore. Il periodo di arresto dell'impianto, compreso tra il momento dell'interruzione dell'esercizio con svuotamento dell'estrusore fino alla cessazione delle emissioni in atmosfera, è pari a circa 1 ora.

2.2 Emissioni in aria

Secondo quanto riportato nella documentazione presentata, la configurazione impiantistica non ha subito variazioni rispetto a quanto autorizzato, pertanto **si riprendono le prescrizioni già previste nella DGR n. 66 del 15/01/2010.**

2.2.1 Sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni

Il sistema di abbattimento non risulta essere variato rispetto a quanto già autorizzato con DGR n. 66 del 15/01/2010. E' prevista, pertanto, la presenza di un impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni derivanti dalle fasi di densificazione e di estrusione.

L'impianto è costituito da due cappe di aspirazione localizzata, poste a servizio rispettivamente del densificatore e dell'estrusore, collegate ad un unico sistema di abbattimento che dà origine al punto di emissione E1.

Il sistema di abbattimento consiste in un cosiddetto "idrofiltro", costituito dai seguenti stadi di abbattimento posti in serie tra loro:

1. stadio di gorgogliamento dell'effluente gassoso in una vasca d'acqua (di capacità pari a 1,3 m³);
2. primo stadio filtrante in paglia metallica di alluminio;
3. demister, costituito da uno strato di anelli Pall per il trattenimento delle condense;
4. secondo stadio filtrante in paglia metallica di alluminio;
5. stadio filtrante a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche residue (quantitativo di carboni attivi installato: 40 kg).

Le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal costruttore dell'impianto sono le seguenti:

- svuotamento e risciacquo della vasca di gorgogliamento;
- pulizia e lavaggio dei filtri a paglia metallica;
- pulizia e lavaggio degli anelli Pall costituenti il demister;
- sostituzione dei filtri a carbone attivo.

Tali operazioni di manutenzione verranno condotte con periodicità quindicinale (ovvero ogni 2 settimane).

Il punto di emissione E1, connesso all'impianto di trattamento degli effluenti gassosi, ha le caratteristiche tecnico-costruttive riportate nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1 - parametri relativi al punto di emissione E1

Punto di emissione	Impianti/Fasi del processo	Portata (Nm ³ /h)	Temperatura (°C)	Altezza da terra (m)	Diametro del camino (m)	Durata media dell'emissione
E1	Impianti di densificazione ed estrusione di materie plastiche	9000	34	13	0,50	Discontinua, 11 ore/giorno, 6 giorni/settimana, 52 settimane/anno

2.2 Emissioni in atmosfera derivanti dal processo

Poiché risulta che nulla è cambiato rispetto all'utilizzo del materiale plastico sottoposto a trattamento, si riportano le considerazioni già effettuate in occasione del rilascio del parere alla base della DGR autorizzativa n. 66 del 15/01/2010.

Al punto di emissione E1 vengono convogliate le emissioni provenienti dalle fasi di densificazione e di estrusione di materiale plastico.

I polimeri trattati nel processo, secondo quanto indicato dall'Azienda, sono il polietilene a bassa densità (LDPE), il polietilene ad alta densità (HDPE) ed il polipropilene (PP). Il riscaldamento di tali composti può provocare lo sviluppo di fumi e gas tossici nel caso in cui venga superata la temperatura di degradazione termica, che risulta pari a 240 °C per il polipropilene ed a 290 °C per il polietilene.

Nella fase di estrusione il materiale plastico viene riscaldato fino ad una temperatura massima di 190 °C, che risulta inferiore alla temperatura di degradazione termica dei polimeri trattati. È presumibile tuttavia che il riscaldamento del materiale plastico porti allo sviluppo vapori di sostanze organiche volatili che non sono state rimosse nella fase di lavaggio.

Le materie plastiche possono contenere anche degli additivi, costituiti solitamente da composti di natura organica, inseriti per implementare determinate proprietà chimico-fisiche.

Nella fase di densificazione lo sviluppo di emissioni inquinanti in atmosfera avviene principalmente nelle operazioni di raffreddamento con getto d'acqua del materiale plastico riscaldato alla temperatura di 80°C. Il vapore acqueo che si sviluppa a seguito del contatto con il materiale caldo può provocare l'evaporazione ed il trascinarsi di sostanze sia in forma gassosa che corpuscolare presenti sulla superficie del materiale, quali, ad esempio, residui di sostanze organiche presenti nei rifiuti plastici. L'emissione derivante dal raffreddamento con acqua ha una durata di 1-3 minuti ed avviene ogni circa 30 minuti, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto.

Nel caso in cui l'Azienda intenda introdurre nel processo materiali diversi da quelli indicati (LDPE; HDPE, PP), che possano provocare l'emissione di sostanze diverse da quelle previste, l'azienda dovrà darne preventiva comunicazione all'Autorità competente.

2.2.3 Valori limite proposti

La normativa nazionale di riferimento (Dlgs 152/06 – parte V) non individua prescrizioni particolari per la tipologia di impianto in questione, né risulta possibile individuare la presenza all'emissione di sostanze per le quali è previsto un limite di emissione dall'Allegato I – parte II alla parte V del Dlgs 152/06.

Le fasi di densificazione e di estrusione provocano l'emissione in atmosfera di una serie di sostanze classificabili come vapori di composti organici volatili.

Secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione, l'impianto di trattamento delle emissioni riesce a garantire un livello di emissione di COV (espressi come COT – carbonio organico totale) inferiore a 10 mg/Nm³.

Tale livello di emissione è ritenuto conforme alle prestazioni ottenibili con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per gli impianti di abbattimento dei COV.

Si propone, pertanto, di fissare per il punto di emissione E1 un limite di emissione per i COV (espressi come COT – carbonio organico totale) pari a 10 mg/Nm³, misurato mediante analizzatore a ionizzazione di fiamma secondo il metodo UNI EN 12619.

I valori limite di emissione proposti sono riportati in Tabella 2 seguente:

Tabella 2 – Valori limite di emissione proposti

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Impianto di abbattimento	Portata(2) (Nm ³ /h) (1)	Sostanza inquinante	Limite di emissione		Frequenza autocontrollo
					Concentrazione (mg/Nm ³)(1)	Flusso di massa (kg/h)	
E1	Impianti di densificazione e estrusione di materie plastiche	Stadio filtrante a umido, due filtri a maglia metallica, demister, carboni attivi	9000	COV (espressi come COT)	10	0,09	Annuale

(1) Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

(2) La misura della portata di emissione è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.

2.2.4 Metodi e modalità di esecuzione delle misure alle emissioni in atmosfera

Per il controllo dei limiti di emissione dovranno essere adottati i metodi indicati in Tabella 3 seguente:

<i>Tabella 3 – Metodi di misura</i>			
<i>Grandezza misurata</i>	<i>U.M.</i>	<i>Metodo</i>	<i>Specifiche</i>
<i>Portata</i>	<i>Nm³/h</i>	<i>UNI EN 16911-1</i>	<i>Nel corso della misura di portata dovranno essere misurate anche velocità, temperatura e pressione dell'effluente gassoso</i>
<i>COV</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>UNI EN 12619</i>	<i>Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)</i>

Nella tabella 4 seguente si riportano le modalità di esecuzione degli autocontrolli, sia di messa a regime sia periodici annuali:

<i>Tabella 4 – modalità esecuzione autocontrolli</i>	
<i>Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto</i>	<i>L'azienda, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al SUEL, alla Regione, al Comune e al Corpo Forestale Valdostano.</i>
	<i>Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in un mese a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.</i>
	<i>Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga e indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si</i>

	<i>esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.</i>
<i>Autocontrolli di messa a regime</i>	<p><i>Gli autocontrolli da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previsti dall'art. 269 comma 6 del Dlgs 152/06, devono essere condotti effettuando due misurazioni in due giornate distinte non consecutive comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.</i></p> <p><i>Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera, ovvero con entrambi gli impianti (densificatore e estrusore) in funzione contemporaneamente.</i></p> <p><i>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;</i> <i>- il valore di portata di ogni singolo punto di emissione;</i> <i>- il regime di funzionamento dell'impianto.</i>
<i>Autocontrolli periodici</i>	<p><i>L'azienda deve condurre gli autocontrolli alle emissioni con la periodicità indicata nella tabella dei limiti di emissione.</i></p> <p><i>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;</i> <i>- il valore di portata di ogni singolo punto di emissione;</i> <i>- il regime di funzionamento dell'impianto.</i>

2.2.5 Prescrizioni generali

<i>Punti di emissione</i>	<i>Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.</i>
	<i>L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</i>
	<i>Dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.</i>
	<i>I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.</i>
<i>Manutenzioni</i>	<p><i>Le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal costruttore dell'impianto sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- svuotamento e risciacquo della vasca di gorgogliamento;</i> <i>- pulizia e lavaggio dei filtri a paglia metallica;</i> <i>- pulizia e lavaggio degli anelli Pall costituenti il</i>

	<p>demister;</p> <p>- sostituzione dei filtri a carbone attivo.</p> <p>Tali operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con periodicità quindicinale (ovvero ogni 2 settimane).</p>
Registro delle manutenzioni	<p>L'azienda deve tenere un registro delle manutenzioni del sistema di abbattimento dotato di pagine con numerazione progressiva in cui riportare almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - data di effettuazione dell'intervento - tipo di intervento (ordinario, straordinario) - descrizioni sintetica dell'intervento - indicazione dell'autore dell'intervento. <p>Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.</p>
Tipologia di materiali in ingresso	<p>I materiali introdotti nel processo in questione sono, come specificato dall'azienda, il polietilene a bassa densità (LDPE), il polietilene ad alta densità (HDPE) ed il polipropilene (PP). Nel caso in cui l'Azienda intenda introdurre nel processo materiali diversi da quelli indicati (LDPE; HDPE, PP), che possano provocare l'emissione di sostanze diverse da quelle previste, l'azienda dovrà darne preventiva comunicazione all'Autorità competente.</p>
Registro della materia intro-dotta nel pro-cesso	<p>L'azienda deve tenere un registro annuale dei quantitativi dei materiali in ingresso all'impianto provvedendo ad indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia di materiale introdotta; - provenienza del materiale; - quantità annuale. <p>Copia del registro dovrà essere inviata all'Autorità competente in concomitanza dell'invio de-gli esiti degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera effettuati al punto di emissione E1.</p>

2.3 Rumore ambientale

Il Comune di Issogne ha approvato la classificazione acustica del proprio territorio (Deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 29/10/2009) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) della Legge 447 del 26 ottobre 1995, per cui allo stato attuale sono in vigore i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Sulla base della zonizzazione acustica comunale la nuova attività artigianale si trova in un contesto classificato acusticamente in classe V "Aree prevalentemente industriali, mentre il recettore considerato per l'analisi risulta essere in classe III "Aree di tipo misto" nel comune di Verrès. I valori limite di emissione e di immissione previsti dalla normativa vigente risultano essere rispettivamente di 65 e 70 dB(A) per la classe V e di 55 e 60 dB(A) per la classe III.

Per la rumorosità immessa in ambiente abitativo ci si riferisce invece alla quantificazione del valore limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997. Il livello differenziale è dato dalla differenza tra il rumore ambientale (All. A-11 Decreto 16/03/98), costituito dall'insieme del rumore prodotto dalle diverse sorgenti che influenzano un sito, comprese le specifiche sorgenti selettivamente identificabili che possono indurre impatto, e il rumore residuo (All. A-12 Decreto 16/03/98) misurato nelle stesse condizioni ma in assenza delle sorgenti considerate nella valutazione di impatto. Tale differenza non può superare, in orario diurno (06-22), 5 dB (art. 4 del DPCM 14/11/1997).

Per quanto concerne l'attività in esame, essa consiste nel revisionare, ai fini della vendita, macchine per la trasformazione di materiale plastico per le quali sono previste operazioni consistenti in lavorazioni meccaniche attraverso l'utilizzo di attrezzature manuali ed elettroutensili.

Oltre all'attività di revisione macchine è presente anche una linea di trasformazione di materiale plastico per la quale si prevede un funzionamento a ciclo continuo negli orari di apertura dell'attività ed esclusivamente relativi al periodo diurno.

Per il presente studio si è analizzato il progetto nel suo insieme prendendo in esame i vari macchinari che costituiscono l'attività al fine di analizzarne le possibili criticità acustiche.

Dalle stime effettuate risulta che le emissioni acustiche derivanti dalle attività lavorative non andranno a modificare il clima acustico presente presso il ricettore circostante.

Dall'esame della documentazione presentata non emergono criticità dal punto di vista acustico e la stessa è stata redatta secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2083 del 2 novembre 2012 "Approvazione delle disposizioni attuative della Legge Regionale 30 giugno 2009, n. 20 recante nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 9 di cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), d) e g)".

Il parere che questa Agenzia rilascia ai sensi dell'art. 10 comma 7 della LR 20/2009, in riferimento alla documentazione presentata, risulta pertanto positivo.

2.4 Acque superficiali

In merito al progetto in esame, sulla base della documentazione integrativa a disposizione, si evidenzia quanto segue:

- Controllo dei mezzi meccanici

Nel corso delle diverse fasi di gestione dell'impianto in oggetto (verifica e pesatura rifiuti in ingresso, stoccaggio in area di messa in riserva, cernita/selezione/miscelazione, caricamento e deferrizzazione, triturazione e stoccaggio finale, caricamento e spedizione del materiale lavorato) si ritiene opportuno eseguire anche un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi) all'interno dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi.

- Scarico in alveo

L'impianto in esame è posto in contiguità con la Dora Baltea ed è presente uno scarico in alveo che collette le acque della rete di drenaggio, della canalizzazione dei tetti del capannone e del piazzale attraverso una serie di pozzetti di raccolta. Il sistema di scarico, trattamento e smaltimento previsto deve garantire il funzionamento ottimale in condizioni ordinarie e straordinarie in quanto il CI interessato benché in stato "buono" ai sensi del D.lgs. 152/06 e successivi decreti attuativi è già sottoposto a pressioni puntuali da scarico e a conseguenti misure di recupero come riassunto dalla seguente tabella:

	Doire Baltée "015va"
stato ambientale	Buono
livello di rischio	A rischio per varie pressioni
pressioni significative	- scarichi puntuali da acque reflue urbane depurate - prelievi a uso idroelettrico (per l'alterazione delle portate invernali e per la lunghezza complessiva del tratto sotteso) - alterazioni morfologiche – Alterazioni fisiche del canale/letto del corpo idrico
misure di recupero della qualità ambientale	- costruzione o ammodernamento di impianti di trattamento delle acque reflue - ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze al fine di ridurre l'incertezza

- Gestione delle superfici esterne e delle opere di drenaggio

In fase di esercizio dell'impianto, si richiede venga effettuata una manutenzione accurata e periodica delle opere esterne di drenaggio e della relativa rete di smaltimento superficiale. Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da evitare l'inquinamento delle acque superficiali per effetto del dilavamento.

In caso di sversamenti per perdite accidentali, derivanti da automezzi o attrezzatura collocati nell'area esterna, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti e i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti derivanti dai processi produttivi previsti in impianto.

2.5 Gestione dei rifiuti

In merito alla "Relazione applicazione disciplina End of Waste" si evidenzia quanto segue:

- Relativamente ai depositi di rifiuti in area esterna, si parla di stoccaggio all'interno di cassoni metallici ma non viene indicato se gli stessi saranno dotati di un sistema copertura. Si richiede che tale sistema sia presente;

- In merito ai rifiuti prodotti dalla Germanplast si evidenzia che gli stessi saranno soggetti a deposito temporaneo prima della raccolta e pertanto dovranno rispettare i criteri e le tempistiche previste dall'art. 185-bis della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Si richiede, inoltre, di indicare se questi rifiuti verranno stoccati internamente o esternamente (in tal caso si richiede indicazione su planimetria del sito);

- Nella tabella "Codici EER e quantità per attività R3/R12/R13" si richiede di inserire per ogni codice le attività di recupero a cui si vuole sottoporre il rifiuto. Per quanto riguarda invece la provenienza dei rifiuti indicata in tale tabella, si richiede di riportare le descrizioni presenti nelle tabelle "ATTIVITA' DI RECUPERO – Informazioni di dettaglio del Ciclo Produttivo" di cui alle pagine 32, 33, 34, 50 e 53;

- Nella descrizione dell'attività di recupero di materie plastiche, si richiede di dedicare un paragrafo specifico all'attività di recupero R12 indicando le modalità di gestione dei rifiuti ottenuti;

- Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ingresso, nella tabella "ATTIVITA' DI RECUPERO – Informazioni di dettaglio del Ciclo Produttivo" di pagina 32, si richiede di integrare la colonna "Punto a) – Ammissibilità materiali di rifiuto in entrata" con:

1. la caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso nel caso di codici con voce specchio (SNP);

2. le caratteristiche del rifiuto quali granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. e l'eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi;

3. il rispetto dei limiti per Pb, KOH e Cd previsti dal punto 6.2.1 dell'allegato 1, sub allegato 1 al DM 05/02/98 e smi per quei codici EER che rientrano nel punto 6.2 dello stesso allegato (caratteristica richiamata nella tabella "ATTIVITA' DI RECUPERO – Informazioni di dettaglio del ciclo produttivo – Analisi coerenza ciclo produttivo con le procedure semplificate previste dal DM 05/02/98" di pagina 31).

- Collegandosi a quanto indicato al punto precedente, si ritiene che gli eventuali monitoraggi analitici a campione, di conferma della classificazione dei rifiuti che Germanplast prevede di effettuare (vedi pagina 29) debbano essere coerenti, anche a livello di parametri monitorati, con le caratterizzazioni richieste in ingresso;

- Relativamente alle Dichiarazioni di conformità, si richiede di rivedere il facsimile presentato per i materiali plastici (vedi pagina 40) seguendo la falsa riga di quello previsto dal DM 188/2020 per carta e cartone e tenendo conto che la stessa dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

1. Ragione sociale del produttore;

2. Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;

3. Uso specifico (destinazione) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;

4. Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione;

5. Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

- Si richiede di definire una dimensione massima di ogni singolo lotto di materiali plastici che sarà oggetto di verifiche di conformità;

- Relativamente all'End of Waste dei rifiuti di carta e cartone, si ritiene che l'attività di recupero R12 (attività preliminari per le successive operazioni da R1 a R11), a seguito della quale si producono nuovi rifiuti, non possa essere autorizzata in base a quanto previsto dal DM 188/2020 ma debba essere autorizzata a parte. Si chiede, pertanto, come nel caso delle materie plastiche di dedicare un paragrafo specifico all'attività di recupero R12 indicando le modalità di gestione dei rifiuti ottenuti;

- Per quanto riguarda, infine, l'ottenimento di End of Waste con autorizzazione caso per caso, si richiede:

a. che nella tabella "ATTIVITA' DI RECUPERO – Informazioni di dettaglio del Ciclo Produttivo" di pagina 53, per il rifiuto di cui al codice EER 160122, nella descrizione, venga sostituito il termine "imballaggi" con "componenti" (come da descrizione del codice EER) e sia modificata la provenienza con "Attività di autodemolizione, attività di autoriparazione e industria automobilistica" come indicato dall'appartenenza di tale codice alla categoria 16 01;

b. nella stessa tabella, relativamente alla colonna "Caratteristiche" si richiede che, per tutti i rifiuti, siano riportate:

- la caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso nel caso di codici con voce specchio (SNP);

- il rispetto dei limiti per Pb, KOH e Cd previsti dal punto 6.2.1 dell'allegato 1, sub allegato 1 al DM 05/02/98 e smi;

venga fatto riferimento al facsimile della stessa Dichiarazione di conformità di cui al precedente punto 7.

2.6 Acque reflue

In merito al documento "Scarichi idrici e approvvigionamenti" si richiedono chiarimenti in merito alla gestione delle acque di prima pioggia e, successivamente, alle acque di seconda pioggia. In particolare sul dimensionamento del sistema di trattamento che si prevede di realizzare, al by-pass previsto per le acque di seconda pioggia e al convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzali e dei pluviali.

2.7 Suolo e acque sotterranee

Dalla documentazione presentata non viene esplicitato l'eventuale impiego di gasolio da riscaldamento e autotrazione presso il sito produttivo. Si richiedono pertanto chiarimenti al riguardo dell'ubicazione e tipologia dei serbatoi (interrati o fuori terra) e eventuali misure di sicurezza/contenimento perdite da porre in atto in caso di sversamenti al suolo.

3. Valutazioni finali

Al fine di poter rilasciare il parere definitivo per la realizzazione del progetto, fatte salve le prescrizioni gestionali riportate nei precedenti capitoli, si richiedono le integrazioni richieste ai capitoli 2.6, 2.6 e 2.7.";

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 1-9 giugno 2022 da parte del funzionario intervenuto:

"*Illustra il parere già espresso e indicato per esteso in premessa, soffermandosi in particolare sulle seguenti tematiche per le quali risulta necessario acquisire documentazione integrativa e precisazioni:*

- gestione dei rifiuti;

- acque reflue (a tale proposito il progettista chiarisce che il pozzetto scolmatore è funzionale esclusivamente alle acque provenienti dalla superficie del piazzale, e non dai pluviali del fabbricato che hanno il proprio sistema di smaltimento);

- suolo e acque sotterranee (a tale proposito il progettista chiarisce che non sono presenti stoccaggi/depositi di gasolio a servizio dell'attività).”;

- parere acquisito agli atti in data 16 agosto 2022 (prot. n. 6199):

“1. Premessa

Il presente parere riporta le osservazioni di ARPA VdA nel contesto del Procedimento di VIA in riferimento a quanto richiesto da parte del Dipartimento Ambiente, S.O. Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. prot. 5198 del 11/06/2022 (prot. ARPA n. 8680 del 12/07/2022) e segue la riattivazione del procedimento di PAUR sospeso successivamente alle Conferenze dei Servizi tenutesi rispettivamente in data 1 e 9 giugno 2022, nel corso delle quali sono state richieste integrazioni alla documentazione progettuale.

2. Osservazioni relative alla documentazione del progetto

2.1 Emissioni in aria

Nella relazione “Emissioni in atmosfera – integrazioni” (giugno 2022), la ditta Germanplast s.r.l. ha richiesto la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera esclusivamente per quanto riguarda la periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria relative all'impianto di abbattimento delle emissioni, collegato al punto di emissione E1.

L'impianto di abbattimento previsto è un “idrofiltro” costituito dai seguenti stadi progressivi di abbattimento delle emissioni:

- stadio di gorgogliamento dell'effluente gassoso in una vasca d'acqua (di capacità pari a 1,3 m³);
- primo stadio filtrante in paglia metallica di alluminio;
- demister, costituito da uno strato di anelli Pall per il trattamento delle condense;
- secondo stadio filtrante in paglia metallica di alluminio;
- stadio filtrante a carboni attivi per l'abbattimento delle sostanze organiche residue;

(quantitativo di carboni attivi installato: 40 kg).

Il precedente atto autorizzativo (cfr. DGR n° 66/2010) prevedeva che la manutenzione ordinaria del sistema di abbattimento fosse effettuata ogni 15 giorni.

Nella suddetta Relazione, la ditta chiede la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto secondo la periodicità prevista dal costruttore (cfr. in particolare “01_doc scheda tecnica idrofiltro scrubber”), ovvero legata alle ore di funzionamento effettivo dell'impianto, come riportato nella tabella seguente.

Ore di lavoro	Tipologia di manutenzione
Ogni 80 o quando necessario	Svuotamento della vasca di gorgogliamento e smaltimento liquido con i rifiuti accumulati
Ogni 120 o quando necessario	Manutenzione filtri in paglia metallica
	Pulizia anelli Pall
	Soffiatura filtri a carboni attivi
Ogni 480 o quando necessario	Sostituzione filtri a carboni attivi
	Sostituzione (se necessario) dei filtri in paglia metallica

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter accogliere la richiesta di modifica proposta dall'azienda

alle seguenti condizioni:

- venga installato un contatore a bordo dell'impianto che permetta di contabilizzare le ore effettive di funzionamento dello stesso;
- il registro di manutenzione dell'impianto riporti le ore di lavoro intercorse tra due manutenzioni ordinarie successive. Le ore così indicate dovranno essere conformi alla seguente tabella:

Ore di lavoro	Tipologia di manutenzione
Almeno ogni 80	Svuotamento della vasca di gorgogliamento e smaltimento liquido con i rifiuti accumulati
Almeno ogni 120	Manutenzione filtri in paglia metallica
	Pulizia anelli Pall

	<i>Soffiatura filtri a carboni attivi</i>
<i>Almeno ogni 480</i>	<i>Sostituzione (se necessario) dei filtri in paglia metallica</i>
<i>(Vedi nota 1)</i>	<i>Sostituzione filtri a carboni attivi</i>

Nota 1: nel caso di adozione di sistemi di abbattimento dei COV a carbone attivo, la carica di carbone attivo deve essere sostituita o rigenerata con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone attivo e del carico inquinante presente nel flusso di aria da depurare e tenendo conto che la capacità massima di adsorbimento è pari al 25% in peso di carbone attivo impiegato. Nel caso in questione, considerando che la carica di carbone attivo è pari a 40 kg, la capacità di adsorbimento è pari a 10 kg.

Per verificare, pertanto, che la tempistica di sostituzione dei carboni indicata dal costruttore sia coerente col carico inquinante presente nel flusso da depurare, si richiede, in sede di effettuazione degli autocontrolli di messa a regime, oltre alla misura di COV come previsto a valle del presidio depurativo anche una misura di COV a monte del sistema di abbattimento. La differenza tra il valore a monte e quello a valle (espresso in kg/h) permetterà di stimare la quantità di COV trattenuti dai carboni attivi e di individuare la frequenza di sostituzione degli stessi. Sulla base dei risultati ottenuti dalle misure, da comunicare tempestivamente all'Autorità competente per le successive determinazioni tecniche, verrà stabilita la tempistica di sostituzione dei carboni attivi.

Per tutto quanto non riportato nel presente parere fa fede quanto già precedentemente espresso dalla scrivente Agenzia (cfr. parere prot. n. 6819 del 31/05/2022).

2.2 Gestione dei rifiuti

Nelle schede riassuntive di seguito riportate (scheda 1 e scheda 2), per ogni tipologia di rifiuto trattato, vengono individuati i criteri fondamentali per far cessare la qualifica di rifiuto.

Scheda 1 (sostituita con scheda riportata nel parere successivo)

Scheda 2

<i>EER in entrata</i>	<i>03 03 08 – Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica). 15 01 01 – Imballaggi in carta e cartone 15 01 05 – imballaggi compositi (cartacei) 15 01 06 – Imballaggi misti 20 01 01 – Carta e cartone 19 12 01 – Carta e cartone (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali) <u>Non sono comunque ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.</u></i>
<i>Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso</i>	<i>Quanto previsto dal DM 22 settembre 2020, n.188</i>
<i>Trattamento di recupero</i>	<i>Selezione, cernita e triturazione.</i>
<i>Requisiti di idoneità delle miscele/ materiali prodotti di cui è cessata la qualifica di rifiuto</i>	<i>Quanto previsto dal DM 22 settembre 2020, n.188</i>
<i>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.</i>	
<i>Mercato e specifico impiego dell'End of Waste</i>	
<i>Dichiarazione di conformità</i>	
<i>Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente</i>	

2.3 Acque reflue

In merito al documento integrativo “Scarichi idrici e approvvigionamenti rev. 01” e alla planimetria relativa alla rete degli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia trasmessa all’Autorità competente in data 12/08/2022, in base alla quale si evince che il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è collocato a monte del pozzetto di raccolta delle stesse acque e del bypass, la documentazione risulta essere completa ed esaustiva in rapporto a quanto richiesto nel corso del procedimento in esame.

3. Valutazioni finali

Alla luce di quanto sopra esposto, fatte salve le prescrizioni riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2, questa Agenzia rilascia parere positivo al rilascio dell’autorizzazione in oggetto.”;

- parere acquisito agli atti in data 13 dicembre 2022 (prot. n. 9165):

“Relativamente al procedimento PAUR di interesse, si riporta di seguito la tabella che annulla e sostituisce la Scheda 1 di cui al paragrafo 2.2 “Gestione dei rifiuti” del nostro precedente parere prot. n. 10194 del 16/08/2022.

Scheda 1 (che sostituisce Scheda 1 riportata nel parere precedente)

<i>EER in entrata</i>	<i>02 01 04 – Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) – provenienza: agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 03 03 07 – Scarti della separazione meccanica nella produzione della polpa da rifiuti di carta e cartone – provenienza: rifiuti di plastica da attività industriali, artigianali e da operazioni di recupero dei poliaccoppiati dalle cartiere o da attività di gestione poliaccoppiati 07 02 13 – Rifiuti plastici – provenienza: limature, trucioli, sfridi, scarti e polveri da attività industriali 07 02 99 – Rifiuti non specificati altrimenti - provenienza: materiali a prevalente base plastica da attività industriali 12 01 05 – limatura e trucioli di materiali plastici – provenienza: attività industriali 15 01 02 – Imballaggi in plastica – provenienza: R.S.A./ R.A., attività industriali artigianali e commerciali 15 01 06 – Imballaggi in materiali misti – provenienza: materiali a prevalente base plastica provenienti da attività artigiane e di recupero, dall’industria della produzione di materie plastiche e fibre sintetiche e di carta e cartone 15 02 03 – Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi – provenienza: assorbenti e materiali filtranti in materiale plastico di scarto da attività industriali e artigianali 16 01 19 – Plastica – provenienza: autodemolizione, autoriparazione, industria automobilistica 16 01 22 – componenti non specificati altrimenti – provenienza: componenti a prevalente base plastica – da autodemolizione, autoriparazione e industria automobilistica 16 02 16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 – provenienza: sfridi, scarti e rifiuti plastici da attività industriali, autodemolizione e attività di recupero 17 02 03 – Plastica – provenienza: attività di costruzione e demolizione 19 12 04 – Plastica e gomma – provenienza: rifiuti di plastica da impianti di trattamento rifiuti 19 12 12 – Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti</i>
-----------------------	--

	<p>dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 – provenienza: rifiuti a prevalente base plastica da impianti di trattamenti rifiuti</p> <p>20 01 39 – Plastica – provenienza: rifiuti plastici urbani o assimilati agli urbani</p>
Caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso	<p>Caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso per i codici EER con voce specchio.</p> <p>Per i codici EER 03 03 07, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 22 richiesta dell'omologa così come definita nella documentazione progettuale.</p> <p>Per codice EER 16 01 09 se provenienti da batterie esauste verifica dei seguenti limiti: Pb < 3% KOH < 0,3% Cd < 0,3%</p> <p>Per i codici EER 07 02 99 e 19 12 12 richiesta dell'omologa così come definita nella documentazione progettuale e di analisi merceologica per la verifica della prevalenza di materiale plastico.</p>
Trattamento di recupero	<p>Selezione, cernita, triturazione, macinazione, lavaggio/centrifugazione e altre operazioni idonee all'eliminazione di residui indesiderati, densificazione, granulazione e estrusione.</p>
Requisiti di idoneità delle miscele/ materiali prodotti di cui è cessata la qualifica di rifiuto	<p>Per ogni lotto di produzione viene verificata la conformità alle specifiche UNI-UNIPLAST serie 10667</p>
Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso.	<p>Procedure operative relative alle modalità di produzione dell'EoW.</p> <p>Formazione del personale con relativa attestazione.</p> <p>Richiesta omologhe e conservazione di campioni per i rifiuti in ingresso.</p> <p>I campionamenti per la verifica dei materiali in uscita dal processo devono essere condotti secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802:2013.</p> <p>Le indagini analitiche su rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita devono essere effettuate da laboratori che operano in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 ed essere condotte utilizzando metodiche ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale.</p>
Mercato e specifico impiego dell'End of Waste	<p>Macinato, agglomerato o granulato utilizzati come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materia plastica Prima-Secondaria per aziende clienti che effettuano lavorazioni di stampaggio di materie plastiche – Stampaggio di prodotti plastici di grandi dimensioni, di qualità medio- bassa; - materia plastica Prima-Secondaria per aziende clienti che producono il proprio “Granulato”; - materia plastica Prima-Secondaria per aziende clienti che producono il proprio “Compound” – in miscelazione con materiale vergine per stampaggi di qualità medio-alta.
Dichiarazione di conformità	<p>Per ogni lotto (dimensione massima 100 tonnellate) da inviare all'autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA e da conservare (anche in formato elettronico) a disposizione dell'autorità di controllo.</p>
Conservazione dei campioni per il controllo da parte dell'autorità competente	<p>Per ogni lotto di produzione, il gestore deve conservare per un periodo di almeno un anno, presso la sede dell'impianto di produzione o presso la sede legale, un campione di “Macinato, agglomerato o granulato”</p>

	<p>prodotto, prelevato in conformità alla norma UNI 10802:2013, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.</p> <p>Il campione deve essere conservato con modalità tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimicofisiche del materiale prelevato e da consentire la ripetizione delle analisi.</p>
--	---

Comune di Issogne:

- parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data in data 1-9 giugno 2022 dal rappresentante intervenuto:

“In relazione all’approvvigionamento idrico per il ciclo produttivo presso l’acquedotto comunale, evidenzia come il suddetto acquedotto nell’area in esame può presentare delle criticità (in quanto situato in una situazione di vertice rispetto alla rete complessiva); pertanto, sulla base dei quantitativi attuali indicati, in teoria non dovrebbero configurarsi problematiche, ma, laddove fossero necessari quantitativi maggiori, occorrerebbe trovare ulteriori fonti.

In ogni caso il Comune sottolinea la necessità che venga gestito e monitorato adeguatamente il suddetto utilizzo idrico da parte della Società per le attività in progetto, anche alla luce delle potenziali criticità segnalate.

Infine, in relazione alla tipologia di attività oggetto di esame ed autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, considerando in particolare modo la tipologia di rifiuti trattati (plastici), evidenzia la necessità del rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore e del quadro prescrittivo che emergerà nel provvedimento autorizzativo, sia a livello di gestione dell’impianto, sia per quanto riguarda i controlli/monitoraggi ambientali, al fine di garantire l’assoluto rispetto dei limiti di legge previsti e la tutela ambientale del territorio.” ;

ALLEGATO 2

Presso l'impianto possono essere recuperate le tipologie di rifiuto, secondo le operazioni di recupero e i quantitativi espressamente indicati nella seguente tabella:

Tipo di rifiuti	CER e descrizione	Provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti	Q.tà max lavorabil e annua	Q.tà max stoccabile
RIFIUTI CARTACEI	<p>15 01 01 - imballaggi di carta e cartone</p> <p>15 01 05 - imballaggi compositi cartacei</p> <p>15 01 06 - imballaggi in materiali misti</p> <p>20 01 01 - carta e cartone</p> <p>19 12 01 - carta e cartone</p> <p>03 03 08 - scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</p>	<p>Provenienza: attività produttive artigianali e industriali, altre forme di raccolta su superfici private, attività di servizio. Mai da rifiuti indifferenziato.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto in ingresso: rifiuti conformi a quanto stabilito al punto <i>b</i>) dell'Allegato 1 al D.M. 188/2020.</p> <p>Attività di recupero:</p> <p>a) messa in riserva (R13) per la produzione di End of Waste (R3) mediante fasi interconnesse di selezione, cernita, triturazione, separazione magnetica. Le operazioni di recupero devono essere effettuate esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 643.</p> <p>b) messa in riserva (R13) prima di sottoporre il rifiuto alle operazioni preliminari (R12) di cernita, selezione, triturazione, senza la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>Caratteristiche dei prodotti ottenuti:</p> <p>a) da R3: ogni lotto di End of Waste prodotto (dimensione massima 100 t) deve essere conforme a quanto stabilito dall'Allegato 1 al D.M. 188/2020, deve essere inoltre avviato all'utilizzo unicamente per gli scopi specifici di cui all'Allegato 2 del medesimo D.M.</p> <p>Per ogni lotto di produzione deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 5 e dell'Allegato 3 al D.M. 188/2020.</p> <p>b) da R12: semilavorati ancora classificati come rifiuti, destinati ad essere recuperati presso altri impianti autorizzati.</p>	<p style="text-align: center;">Per R3 9.000 t/a</p> <p style="text-align: center;">Per R12 500 t/a</p>	<p style="text-align: center;">2.000 m³ (3.000 t)</p>

RIFIUTI PLASTICI

- 02 01 04** - rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 03 03 07** - scarti della separazione meccanica nella produzione della polpa da rifiuti di carta e cartone
- 07 02 13** - rifiuti plastici
- 07 02 99** - rifiuti non specificati altrimenti
- 12 01 05** - limatura e trucioli di materiali plastici
- 15 01 02** - imballaggi in plastica
- 15 01 06** - imballaggi in materiali misti
- 15 02 03** - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
- 16 01 19** - plastica
- 16 01 22** - componenti non specificati altrimenti
- 16 02 16** - componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
- 17 02 03** - plastica
- 19 12 04** - plastica e gomma
- 19 12 12** - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*
- 20 01 39** - plastica

Provenienza:

per ogni codice CER, secondo quanto riportato nella documentazione progettuale e riassunto nella tabella redatta da ARPA (parere prot. n. 15655, ns prot. n. 9156/TA) in Allegato 1 al presente provvedimento.

Caratteristiche del rifiuto in ingresso:

caratterizzazione del rifiuto tal quale per la sua classificazione come rifiuto speciale non pericoloso, per i codici CER con voce specchio.

Per i codici CER 03 03 07, 15 01 06, 15 02 03, 16 01 22 richiesta dell'omologa così come definita nella documentazione progettuale.

Per il codice CER 16 01 09, se proveniente da batterie esauste, verifica dei seguenti limiti:
Pb < 3% ; KOH < 0,3% ; Cd < 0,3%

Per i codici CER 07 02 99 e 19 12 12 richiesta dell'omologa così come definita nella documentazione progettuale e di analisi merceologica per la verifica della prevalenza di materiale plastico.

Attività di recupero:

- a) messa in riserva (**R13**) per la produzione di End of Waste (**R3**) mediante fasi interconnesse di selezione, cernita, triturazione, separazione magnetica e gravimetrica, lavaggio, asciugatura, densificazione, estrusione. Le operazioni di recupero devono essere effettuate in conformità alla norma UNI - UNIPLAST 10667.
- b) messa in riserva (**R13**) prima di sottoporre il rifiuto alle operazioni preliminari (**R12**) di cernita, selezione, cernita, triturazione, separazione magnetica e gravimetrica, lavaggio, asciugatura, densificazione, estrusione senza la cessazione della qualifica di rifiuto.

Caratteristiche dei prodotti ottenuti:


- a) da R3: ogni lotto di End of Waste prodotto (macinato, agglomerato o granulato, dimensione massima 100 t) deve essere conforme alle specifiche UNI - UNIPLAST 10667, deve essere inoltre avviato all'utilizzo come materia prima secondaria presso aziende per la produzione di manufatti in plastica.

Per ogni lotto di produzione deve essere redatta apposita dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- b) da R12: semilavorati ancora classificati come rifiuti, destinati ad essere recuperati presso altri impianti autorizzati.

AREA VERDE

PROPRIETA' CAPE SRL



LEGENDA IMPIANTI:

1. Nastro trasportatore carico/scarico Cesovia
2. Cesovia
3. Trituratore
4. Coclea per il trasferimento dei semilavorati
5. Vasca di sedimentazione
6. Lavatrice centrifuga
7. Compattatore - Strizzatore
8. Estrusore
9. Canalizzazione metallica
10. Elettroventilatore
11. Densificatore
12. Estrusore
13. Pressa

uni 70 Idrante a torrino UNI 70

uni 45 Idrante a torrino UNI 45

Idrante a muro con manichetta UNI 45

DEPOSITO ALPIGAS NORD

MURO IN CLS
spess.mm.250
alt. mm.3.600

- Scarico Pluviali
- Materia prima in ingresso
- Prodotto finito in uscita
- Avvio al recupero
- Sistema di raccolta e trattamento acque di 1° pioggia

Area verde - argine

Fiume Dora Baltea

Il Tecnico : Rocco Cristina - Issogne 22.06.2022		
Sistema di Gestione Interno		
Art. 184-ter D.Lgs. 152/2006 - Disciplina End of Waste SNPA 23/2020		
GERMANPLAST S.r.l.	Tavola n. 1	SCALA 1:500
Stabilimento di Issogne (Ao) - Frazione Mure	Rev. 2 del 22.06.2022	

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/12/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO